



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

**La normative nelle citta fiamminghe (secoli XI-XIII)**  
Blockmans, W.P.; Rossetti G.

**Citation**

Blockmans, W. P. (2001). La normative nelle citta fiamminghe (secoli XI-XIII). In *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* (pp. 67-77). Napoli.  
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/2465>

Version: Not Applicable (or Unknown)  
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)  
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/2465>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# La normativa nelle città fiamminghe (secoli XI-XIII)

di Wim Blockmans\*

La contea di Fiandra, che ancora nel XII secolo comprendeva sette grandi città tra cui Saint-Omer e Arras, si trovava all'apice del progresso economico nell'Europa occidentale durante tutto l'arco di tempo che va dall'XI al XV secolo. Lo sviluppo urbano vi si manifestò più presto che nelle regioni vicine e raggiunse un livello nettamente superiore<sup>1</sup>. Per comprendere la peculiarità del sistema normativo in un'area geografica sviluppata dal punto di vista del commercio, la Fiandra offre un esempio assai significativo. Grazie a stretti legami col mondo mediterraneo e con altre regioni di analogo sviluppo, si può inoltre richiamare l'attenzione sull'esistenza di sistemi normativi extra-territoriali.

Durante il periodo di forte crescita demografica le città occidentali devono essere state dei crogiuoli, attirando gruppi di origini e culture assai diversi. I problemi di integrazione che si sono posti ai nuovi comuni non possono dunque essere sottostimati. Nondimeno è interessante constatare che si sono sviluppati in Europa differenti modelli di coabitazione. Nella penisola iberica, malgrado le rivalità talvolta violente sul piano teologico, e malgrado le ripetute guerre di (ri)conquista, le popolazioni islamica, ebraica e cristiana hanno trovato modi di convivenza, di collaborazione economica e di scambi culturali. Nelle grandi città le tre comunità non vivevano in un rigido isolamento, ma al contrario trovavano nuove forme di interazione. Il contrasto con l'Europa centrale è sorprendente. Le città fondate da colonizzatori tedeschi si sono agglomerate ma non integrate con altre città immediatamente vicine, attirando immigranti di nuovo ceppo e di culture differenti: slavi, ebrei, nuove ondate di immigrazione tedesca o fiamminga. Così nacquero le città

<sup>1</sup> Traduzione di Rossella Trevisan

<sup>1</sup> A. Derville, *Le nombre d'habitants des villes de l'Artois et de la Flandre Wallonne (1300-1450)*, in "Revue du Nord" LXV (1983) pp 277-299: prima del 1349 Saint-Omer contava 35 000 abitanti, Arras, Lille e Douai circa 30 000, Béthune, Hesdin e Ainc 11 a 16 000 e 10 000. Per la Fiandra 'di lingua fiamminga' non si dispone di cifre affidabili prima della metà del XIV secolo, che ammontano a 64 000 per Gand e 46 000 per Bruges, per Ypres e probabile un numero superiore a 20 000. W. Prevenier, *La démographie des villes du comté de Flandre aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, in "Revue du Nord" LXV (1983) pp 255-275

composite, tipiche di questa regione mista di culture germaniche e slave. Praga, infatti, era composta di almeno quattro città autonome, Cracovia di tre. Gli insediamenti tedeschi intorno al Mar Baltico hanno ugualmente conservato il carattere di quartieri urbani isolati all'interno di una cultura maggioritaria diversa<sup>2</sup>.

A paragone con tali regioni caratterizzate dal confronto di religioni, lingue ed etnie nettamente differenti, l'assimilazione degli immigranti nelle città occidentali ha posto certamente meno problemi. Pertanto sembra errato supporre che l'integrazione si sia prodotta automaticamente. Nelle fonti in effetti è rimasta traccia di antagonismi che non bisogna trascurare. Studi sociologici hanno inoltre dimostrato che anche in assenza di segni distintivi cosiddetti oggettivi quali la lingua, la religione o l'etnia, popolazioni insediate hanno la tendenza a discriminare i nuovi arrivati<sup>3</sup>.

In questa prospettiva si comprende la preoccupazione dei primi comuni di creare una zona pacifica in un contesto separato dal mondo signorile. Le città si sviluppavano sotto la spinta alla pacificazione avviata dai sinodi vescovili che promulgavano la pace di Dio, seguiti dai principi territoriali che intendevano utilizzare lo strumento della pace – pace principesca o pace territoriale, *Landfriede* – per consolidare il proprio potere nei confronti dei principali concorrenti feudali. I principi potevano vedere come un'occasione favorevole la tendenza dei comuni a ricercare una nicchia protetta, dal momento che la presenza urbana tendeva a indebolire, almeno relativamente, i signori. Per tutto il tempo in cui le città non rappresentavano ancora una sfida per il potere del principe stesso, egli poteva tollerare la lotta per l'autonomia nei confronti dei signori locali. Inoltre dallo sviluppo urbano il principe ricavava vantaggi materiali sotto la forma del reddito crescente delle sue regalie, quali i telonei, la monetazione e la giustizia, così come sotto forma dei crediti che gli fornivano i borghesi<sup>4</sup>. In tal modo i principi si avvantaggiavano notevolmente della crescita dell'economia di mercato, da cui ricavano consistenti mezzi finanziari, mentre i rivali feudali, ridottisi a operazioni di scala più modesta, venivano a trovarsi piuttosto ai margini.

Si possono dunque distinguere tre sistemi sovrapposti di diritto nelle città: la base più antica è quella delle consuetudini che non sono state interamente sostituite dalla legislazione scritta; poi i privilegi concessi dai principi o signori, i più antichi dei quali si presentano ancora come

<sup>2</sup> R. Bartlett, *The Making of Europe Conquest, colonization and cultural change, 950-1350*, London, Alan Lane, 1993

<sup>3</sup> N. Elias, J.L. Scotson, *The Established and the Outsiders A Sociological Enquiry into Community Problems*, London, Frank Cass & Co., 1965

<sup>4</sup> Per una simile interpretazione si veda Ph. Godding, J. Pycke, *La Paix de Valenciennes de 1114 Commentaire et édition critique*, in "Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique" XXIX (1979) pp. 1-142, in particolare p. 95

consuetudini confermate, *lex et consuetudo*; infine l'autonomia urbana implicava il potere normativo del magistrato o dei suoi organi sottoposti.

Prima ancora che i comuni fossero dotati di privilegi e di istituzioni specifiche, sono attestate organizzazioni di mercanti come nuclei della solidarietà cittadina. Il testo più antico è uno statuto, giuntoci in una versione posteriore, della carità (“*caritet*”) o fraternità (“*frairie*”) di Valenciennes, databile fra il 1051 e il 1070. Il documento contiene un primo lungo articolo dedicato – come la definiva Emile Coornaert – a “l’esigenza di un accordo totale, di una fraternità basata sull’amore di Dio e sull’amore tra gli uomini, specie tra i confratelli”<sup>5</sup>. Una serie di disposizioni degli statuti riguarda la messa, la decorazione degli altari, il rituale delle esequie dei confratelli e le preghiere relative. Seguono poi alcune norme che riguardano le bevute (*beuveries*) dei membri. La solidarietà tra i confratelli costituisce una preoccupazione originaria. Quando essi si recano “al mercato”, devono viaggiare in gruppo, armati e pronti ad aiutarsi reciprocamente. La solidarietà si deve manifestare nella carità tanto quanto nei banchetti. Alcuni articoli prevedono i termini di riconciliazione per conflitti o disordini interni, nati o inaspriti durante queste *libationes*. Una parte delle somme raccolte per le feste era destinata ai poveri.

Statuti simili per la gilda di Saint-Omer prevedono il mutuo soccorso dei membri in caso di duello o di perdita delle mercanzie. Si regolamentano costituzioni di *pleges* e di associazioni, e distribuzione di vino ai chierici, ai poveri e ai lebbrosi. Fino a tredici articoli su ventotto regolano le assemblee dei membri, in cui si tengono le *potaciones*: mirano a ridurre le risse, i pugni e altre *stulticias*. Dati simili non esistono per la *gilda mercatoria* di Arras che all’inizio del XII secolo, ma si riferiscono senza dubbio ad una pratica più antica. In questi tre casi si coglie un embrione della comunità cittadina, composta essenzialmente ma non unicamente di mercanti, la quale tende a creare una solidarietà interna e caritatevole. Gli interessi di classe contribuivano certamente ad annodare questi legami. Tuttavia, i problemi di ordine e di comportamento richiamavano ancora tutta l’attenzione, senza dubbio a causa dell’eterogeneità della popolazione delle giovani città. Il culto religioso così come i banchetti, le bevute e le distribuzioni di elemosine contribuivano a creare forme di socialità. Le gilde mercantili vanno considerate, pertanto, le prime istituzioni normative delle città, in cui fu posta la base per la civiltà occidentale. Lo statuto della gilda di Saint-Omer enumerava già una serie di funzioni pubbliche (*communi utilitati*) esplicate grazie alle eccedenze degli introiti del banchetto, come la realizzazione delle costruzioni urbane<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> E. Coornaert, *Les ghuldes médiévales (V<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles) Définition – Evolution*, in “Revue Historique” (1948) pp 22-55, 208-243, in particolare pp 50-55

<sup>6</sup> K. Schulz, “*Den sie leben die Freiheit so sehr*” *Kommunale Aufstände und Entstehung des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, p. 125

La tappa seguente è quella in cui le fonti non ci consentono sempre di distinguere l'estensione autonoma della società cittadina dalla fraternità originaria al comune comprendente differenti classi sociali. Il comune compare per lo più al momento del primo intervento normativo di un potere esterno. I più antichi privilegi cittadini che conosciamo per la Fiandra sono stati emanati oralmente sotto giuramento e sono stati confermati – con eventuali adattamenti – per iscritto da parte dei conti successivi. Cinque atti, risalenti all'ultimo terzo dell'XI secolo, confermano le franchigie di consuetudini stabilite dagli abitanti di una città o concedono privilegi a una città nuova, specie nel campo della libertà personale e della giustizia. Tutti questi atti riguardano città di minore importanza<sup>7</sup>. Così Aire-sur-la-Lys, città di media grandezza, ha ottenuto dal conte il riconoscimento dell'organizzazione comunale denominata *amicitia*. Il privilegio, concesso originariamente tra il 1093 e il 1111, è stato confermato da tre conti successivi prima di esserci consegnato in un originale della versione del 1188. Comprende diciotto articoli che regolano la scelta di dodici giudici, le loro competenze giudiziarie e le procedure miranti a salvaguardare la pace all'interno dell'*amicitia* e la solidarietà fra i membri. Numerosi articoli distinguono la posizione dei membri della comunità nei confronti degli *extranei* e precisano le modalità di esclusione, in base al bando dello scabino, per coloro che non si conformano alle norme. Il penultimo articolo – seguito soltanto da una questione di interesse specifico, e per questo probabilmente un'aggiunta recente – contempla il diritto dei dodici giudici di correggere le *leges et consuetudines... ad honorem et utilitatem totius ville*. Gli scabini ottenevano così la conferma al loro diritto di legislazione secondo il principio fondamentale cittadino del bene comune<sup>8</sup>. Anche se alcuni articoli sembrano essere stati aggiunti nel corso del tempo, questo documento costituisce un esempio assai antico della seconda tappa normativa nelle città fiamminghe. La dimensione religiosa dell'azione normativa è scomparsa nello stesso momento in cui l'iniziativa è passata all'autorità comunale.

Il primo privilegio comitale a favore di una grande città, Ypres in questo caso, risale al 1116. Non si tratta di una costituzione generale, poiché il testo tratta soltanto della sostituzione del duello giudiziario e delle prove del ferro incandescente e dell'acqua col giuramento prestato insieme a quattro co-giurati. Costoro dovrebbero essere dei parenti non reputati di parte o implicati in una faida, o dei probiviri (*legales viros*). In mancanza di giuramento, l'imputato verrebbe condannato a un'ammenda

<sup>7</sup> R C van Caenegem, *Coutumes et législation en Flandre aux XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècles*, in *Les Libertés urbaines et rurales du XI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles, Pro Civitate, 1968, pp. 253-255, 269-270

<sup>8</sup> G. Espinas, *Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution* Artois, I, Paris, 1934, n. 20, pp. 54-60

a favore del conte e a un indennizzo a favore della parte querelante'. Le più antiche carte cittadine testimoniano dunque, in primo luogo, una preoccupazione di solidarietà, sempre attuale, tra i membri della comunità giurata, di pacificazione interna e di protezione verso l'esterno. Il concetto di *amicitia*, al centro della carta a favore di Aire-sur-la-Lys, mostra chiaramente i mezzi di integrazione sociale della nuova comunità in crescita. Vi si riconosce ancora l'origine all'interno della gilda mercantile. In ugual misura ci rivela i mezzi di esclusione in caso di non adattamento da parte di individui, siano essi *milites et vavassores* (art. 9). Bisogna ammettere che la maggior parte dei testi di cui disponiamo riflette solo in forma modificata il contenuto dei giuramenti prestati oralmente dai conti (e in un solo caso da un signore locale). Ad ogni modo pare che le autorità superiori non facessero che confermare pratiche giuridiche e di gestione autonoma che si erano sviluppate precedentemente, in seno alla comunità cittadina.

La crisi politica che seguì l'assassinio del conte Carlo il Buono nel 1127, ben conosciuta grazie all'eccellente racconto di Galberto di Bruges<sup>10</sup>, ha dato luogo a una serie di concessioni di privilegi cittadini da parte dei pretendenti in lotta. I testi ci sono pervenuti soltanto per la città di Saint-Omer, nella fattispecie in due carte originali, di cui la prima, sottoscritta dal re di Francia Luigi VI, sotto forma di chirografo<sup>11</sup>. Galberto cita inoltre dei privilegi concessi dal conte Guillaume Cliton a Bruges e a Gand riguardanti per lo più benefici commerciali e franchigie fiscali. Egli riconosceva al magistrato di Bruges il diritto di apportare migliorie e correzioni alle consuetudini cittadine. A Gand il conte, sempre secondo Galberto, avrebbe accordato sotto giuramento privilegi fiscali e giuridici, tra cui la conferma della pace. Galberto racconta poi che i notabili della regione di Aardenburg avrebbero sottoposto a Guillaume Cliton una petizione scritta, che egli avrebbe riconosciuto e giurato a voce. Il 30 marzo 1128 il pretendente Thierry d'Alsazia avrebbe confermato la *libertas* di Bruges, che risaliva al 6 aprile 1127<sup>12</sup>. Lo fece ufficialmente nel caso di Saint-Omer, dove il 22 agosto 1128 riprese, nella nuova qualifica di conte, il privilegio concesso da Guillaume Cliton il 14 aprile 1127. Vi modificava in suo favore un articolo relativo agli introiti

<sup>9</sup> F. Vercauteren, ed., *Actes des comtes de Flandre 1071-1128*, Bruxelles 1938, pp. 177-178.

<sup>10</sup> Si veda la nuova edizione critica Galbert of Bruges, *De multro, traditione et occisione glorioso Karoli comitis Flandriarum*, a cura di J. Rider, Turnhout, Brepols, 1994. L'introduzione alla traduzione di J. B. Ross è ancora interessante. *The Murder of Charles the Good, Count of Flanders by Galbert of Bruges*, New York-London, Harper & Row, 1967, pp. 3-75. Si veda ugualmente la recente analisi dei fatti condotta da Schulz, *Kommunale Aufstände*, cit., pp. 101-131.

<sup>11</sup> Espinas, *Recueil*, cit., III, Paris, 1943, nn. 622 e 623, pp. 292-306; Vercauteren, *Actes*, cit., n. 127, pp. 293-299; Th. De Hemptinne, A. Verhulst, *De Oorkonden der graven van Vlaanderen (Juli 1128-September 1191)*, II/1, Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 1988, n. 2, pp. 14-17.

<sup>12</sup> Galbert of Bruges, *De multro*, cit., cc. 55, 95, 102.

della moneta e aggiungeva una franchigia dal teloneo e numerose norme in materia di diritto di successione<sup>13</sup>.

L'impulso legislativo che si verificò durante la crisi del 1127-1128 non ebbe immediato seguito. I due rivali concessero privilegi col palese intento di legare le grandi città alla propria causa. Galberto suggerisce uno stretto legame fra il riconoscimento di un nuovo conte e la concessione da parte di questi di nuovi privilegi. Il conte promette la pace ai borghesi e li pone sotto la sua protezione come se fossero suoi uomini. L'analogia col contratto feudale è evidente. In parecchi casi i due conti hanno reso chiara l'esistenza di un comune che è governato esso stesso da scabini. Per Ypres, Arras e Douai, l'esistenza è attestata a partire dal 1111/12-1116, mentre per le altre città sono i fatti del 1127-'28 a mostrarle per la prima volta.

Le comunità urbane hanno evidentemente saputo trarre vantaggio dalla situazione per estendere notevolmente i propri diritti, specie nel campo economico, fiscale e del diritto successorio. Il conte Guillaume Cliton, sostenuto dal re di Francia Luigi VI, era entrato in carica nel 1127 a condizione di rispettare i privilegi del paese e delle città emergenti. In meno di un anno, tuttavia, egli aveva violato così tanti impegni di giuramenti solenni, come il rispetto della pace del mercato, che i borghesi di Saint-Omer e di Lilla si ribellarono e si formò un vasto movimento di opposizione. A Gand un nobile, parlando a nome dei cittadini, indirizzava al conte un'accesa requisitoria in cui lo accusava di avere infranto la legge e di essere spergiuro, in particolare riguardo all'abolizione dei telonei, al mantenimento della pace e ad altre libertà concesse dai suoi predecessori e da lui confermate sotto giuramento. Proponeva di riunire una corte coi baroni del conte, compresi quelli che si erano ribellati contro di lui, i pari e tutti i savi (*sapientiores*) del clero e del popolo, per giudicare in pace se il conte potesse essere ancora mantenuto in carica<sup>14</sup>.

Tale espressione particolarmente chiara e precoce del principio di governo costituzionale sotto il controllo dei rappresentanti dei tre Stati riflette le clausole del contratto feudale: un vassallo aveva il diritto di resistere al proprio signore se quest'ultimo non manteneva gli impegni. Nel discorso che Galberto mise in bocca a quel nobile di Gand la formula giuridica fu estesa a tutti coloro che erano soggetti al conte e divenne dunque un principio di diritto pubblico. Il giuramento di entrata in carica, prestato a nome di tutti quelli che promettevano il fedele servizio in cambio della protezione e del rispetto dei diritti e delle libertà da parte del conte fu invocato come la formula giuridica, in poche parole il contratto di governo che consentiva ai rappresentanti del popolo di esautorare il conte. La proposta riunione della *curia* allargata non ebbe mai luogo e non ci è giunto nessun segno di un'assemblea analoga per il

<sup>13</sup> De Hemptinne, Verhulst, *Oorkonden*, cit., p. 16, rr. 103-129.

<sup>14</sup> Galbert of Bruges, *De multro*, cit., c. 95.

XII o XIII secolo<sup>15</sup>. Un solo atto ci mostra esplicitamente il trasferimento del diritto di resistenza feudale alla protezione di libertà borghesi: si tratta della versione della redazione del diritto di Saint-Omer, concessa dal nuovo conte Thierry d'Alsazia il 22 agosto 1128. Dopo l'enumerazione di nove testimoni che giurarono di mantenere la carta, essi la corroborarono così:

«Prefati barones insuper iuraverunt quod si comes burgenses Sancti Audomari extra consuetudines suas eicere et sine iudicio scabinorum tractare vellet, se a comite discessuros et cum eis remansuros, donec comes eis suas consuetudines integre restituerit et iudicium scabinorum eos subire permitteret»<sup>16</sup>.

Il diritto di resistenza rimaneva sì riservato ai baroni, ma poteva essere tirato in causa per l'infrazione di privilegi cittadini. Questa formula è rimasta un caso isolato nel XII e XIII secolo, è però ricomparsa in seguito per essere applicata alla totalità dei soggetti, e anche, nel 1477, a ciascuno di loro, singolarmente<sup>17</sup>.

Thierry d'Alsazia non legiferò più, prima del 1146. Nel 1151 egli segnò nettamente il passaggio dal regime delle gilde mercantili a quello dei comuni, concedendo ai borghesi di Saint-Omer il terreno su cui era costruita la *halle* (il portico, la loggia) della gilda, situata nel mercato. Egli stabiliva che questa *halle* avrebbe rappresentato un'immunità giuridica destinata al commercio, essendo, insieme al mercato, l'unico posto in città in cui i mercanti stranieri avrebbero avuto la possibilità di esporre e vendere le proprie merci. In una conferma dell'atto, che porta la data del 1157, fu significativamente aggiunto che la donazione includeva «in qua *ghildhalla* cum scoppis et appendiciis suis» sia di legno che di pietra<sup>18</sup>. Il conte dunque non garantì soltanto la libertà di mercato. Precisò anche che *illi autem sub cuius custodia gildhalla tenetur* non dovranno rimettere al giudice un imputato che non poteva essere liberato da co-giurati che sulla soglia della *halle* e in presenza di almeno due scabini. Il giudice sarebbe tenuto a trattare l'accusato e i suoi beni secondo la legge e la consuetudine. Mentre il comune di Saint-Omer ottenne la proprietà pubblica di un edificio commerciale, la libertà di mercato fu assicurata tanto quanto la procedura giuridica.

Un nuovo impulso alla legislazione cittadina venne dato dal conte Filippo d'Alsazia. Intorno al 1170 egli promulgò nuove carte di libertà abbastanza simili per tutte le grandi città di Fiandra. Il tono fu già più

<sup>15</sup> J. Dhondt, *Les origines des Etats de Flandre*, in *Estates or Powers*, a cura di W. Blockmans, Heule, UGA, 1977, pp. 61-71.

<sup>16</sup> De Hemptinne, Verhulst, *Oorkonden*, cit., p. 17.

<sup>17</sup> W.P. Blockmans, *La signification "constitutionnelle" des privilèges de Marie de Bourgogne (1477)*, in *Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas 1477*, a cura di W.P. Blockmans, Kortrijk-Heule, UGA, 1985 (Anciens Pays et Assemblées d'Etats, LXXX) pp. 495-516, in particolare p. 506.

<sup>18</sup> De Hemptinne, Verhulst, *Oorkonden*, cit., nn. 132 e 170, pp. 215-216, 270-271.



monarchico. Infatti annunciava ben chiaramente che era lui, il conte, che aveva *instituta... lex et consuetudo* che né gli scabini né i borghesi da allora in poi avevano più il diritto di modificare senza il suo consenso<sup>19</sup>. Il conte manifestava con chiarezza una visione d'insieme sulla legislazione nel suo territorio; gli si attribuisce ugualmente, intorno al 1178, l'istituzione di un sistema di baliato che consentiva di controllare meglio la giurisdizione locale. Fu imposto autoritariamente: «Hec sunt puncta, que per universam terram suam comes observari precepit»<sup>20</sup>. Il diritto delle grandi città fu concesso a un gran numero di città, talvolta con filiazione regionale e sempre con varianti locali dettate da concessioni anteriori, scritte o orali.

Tuttavia la legislazione comitale rimaneva specifica per ogni città. Il numero di atti legislativi riguardanti l'insieme della contea è modesto in rapporto agli atti specifici: prima del 1500 ne sono stati pubblicati soltanto sedici<sup>21</sup>. Malgrado lo sforzo di unificazione avviato da Filippo d'Alsazia, i suoi successori non riuscirono a mantenere una linea di condotta altrettanto forte. Nel corso del XIII secolo le città estesero gradualmente e in modo pragmatico l'attività legislativa e normativa, col consenso esplicito o tacito del conte. La fine del XII secolo vide già una notevole estensione del potere legislativo delle città. Nel 1191 il conte concedeva a Gand un regime di *condominium*:

«Comes vel officialis ipsius nullum debet in Gandavo edictum instituere sine conscientia et communi consilio oppidanorum, neque oppidani sine conscientia et consilio comitis vel officialis ipsius»<sup>22</sup>.

Nel 1191 a Saint-Omer il conte lasciava ancora più libertà al magistrato cittadino: «[Scabini] iuri preterea suo quicquid voluerint, ad emendationem ville, superaddant, salvo iure meo et ville»<sup>23</sup>. Nel 1281, a Bruges, il conte si riservò soltanto il diritto di richiamare eventualmente i regolamenti del magistrato: «toutes les keures ki seront faites en le vile a terme u sans terme, li cuens par lui u par son bailliu les puet rapeleir ne

<sup>19</sup> R C van Caenegem, L. Milis, *Krutsche uitgave van de "Grote Keure" van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, voor Gent en Brugge (1165-1177)*, in "Bulletin Commission royale d'Histoire" CXLIII (1977) pp. 207-257. Idem, *Edition critique des versions françaises de la "Grande Keure" de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, pour la ville d'Ypres*, in "Bulletin Commission royale d'Histoire" CXLVII (1981) pp. 1-44.

<sup>20</sup> G. Espinas, C. Verlinden, J. Buntinx, *Privilèges et chartes de franchises de la Flandre*, 2 voll., Bruxelles, Commission royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, 1959, n. 1, pp. 3-4.

<sup>21</sup> *Ivi*, pp. 3-33.

<sup>22</sup> W. Prevenier, *De Oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206)*, II, Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 1964, p. 31, citato da J.-M. Cauchies, *Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. Questions d'heuristique et de méthode*, in *L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime)*, 11<sup>e</sup> Colloque International (Spa, 1-4 IX 1982), Bruxelles, Credit Communal de Belgique, 1984, pp. 639-688, in particolare pp. 644-649.

<sup>23</sup> Prevenier, *Oorkonden*, cit., p. 224.

eschievin ne autres ni ont pooir»<sup>24</sup>. Anche le fasi di regresso dell'autonomia cittadina, dopo le rivolte, non hanno sottratto alle autorità cittadine il potere legislativo, salvaguardando il controllo e l'accordo dell'ufficiale del conte.

La regolamentazione e la giurisdizione del commercio internazionale erano un campo in cui il conte non si intrometteva quasi. Dal momento che questo avveniva in buona parte al di fuori del suo territorio e riguardava gli stranieri, il suo sistema giuridico non si applicava o si applicava con difficoltà. Tutt'al più il *bailli de l'eau* a L'Écluse, l'avamposto di Bruges, poteva arrestare persone e merci sotto forma di rappresaglia o in applicazione di lettere di marca. Le consuetudini sviluppatesi nei porti lungo le vie marittime, dal Mediterraneo al Baltico, e parzialmente codificate, vennero applicate in primo luogo dalle comunità mercantili che disponevano di un privilegio di autonomia giuridica per i loro concittadini raggruppati in nazioni, consolati, corporazioni o *hanses*. Dal momento che erano coinvolte numerose nazioni, erano gli scabini delle città fiamminghe – specie quelli di Bruges, dove la maggior parte dei mercanti stranieri godeva di privilegi – a esercitare la giurisdizione consuetudinaria. Molto spesso per le questioni commerciali si ricorreva a un arbitro, oppure a negozianti diplomatici<sup>25</sup>. Nel diritto commerciale e marittimo si constata un uguale slittamento dell'organizzazione mercantile privata verso il recupero da parte delle autorità cittadine di modelli di gestione sviluppatasi in questo modo. Il caso più eloquente è quello della *Hanse* teutonica, originariamente un'associazione di mercanti intercittadina, trasformatasi nel XIV secolo in una lega di città<sup>26</sup>.

Passiamo ora alla regolamentazione attuata dalle autorità comunali. Le prime redazioni scritte di ordinanze di magistrati cittadini si presentano come ricapitolazioni codificate della tradizione orale. È stata riprodotta una struttura omogenea nei più antichi registri che si limitano a un oggetto determinato, un settore della normativa. Gli argomenti affrontati rientrano nel campo del mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza collettiva e della legalità, ma soprattutto dell'economia. Con queste finalità vengono intraprese alcune opere pubbliche e promulgate alcune ordinanze<sup>27</sup>. I motivi invocati, se ce ne sono, riguardano il “bien com-

<sup>24</sup> L. Gilliodts-van Severen, *Coutume de la ville de Bruges*, I, Bruxelles, 1874, p. 251, citato da Cauchies, *Services*, cit., pp. 645, 686.

<sup>25</sup> L. Gilliodts-van Sevcien, *Cartulaire de l'ancien consulat d'Espagne a Bruges*, 2 voll., Bruges, 1901-'2, *Cartulaire de l'ancienne Estaple à Bruges*, 4 voll., Bruges, 1904-'6, J. Finot, *Etudes historiques sur les relations commerciales entre la Flandre et la république de Gênes au moyen âge*, Paris 1906.

<sup>26</sup> Ho trattato più ampiamente questo punto in *Voracious States and Obstructing Cities. An Aspect of State Formation in Preindustrial Europe*, in C. Tilly, W. P. Blockmans, edd., *Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800*, Boulder, Westview Press, 1994, pp. 218-250, in particolare pp. 228-230.

<sup>27</sup> Cauchies, *Services*, cit., pp. 661-676.

mun” o il “commun profit”, nozioni già rinvenute nella carta di libertà di Aire-sur-la-Lys del 1093-1111<sup>28</sup>.

Gli atti pubblici normalmente non assumevano una forma autenticata, perché la loro registrazione aveva la funzione di promemoria per il magistrato. Mentre per i soggetti privati il chirografo fu la forma più usata dalle grandi città fiamminghe<sup>29</sup> nel XIII secolo, la registrazione prese progressivamente valore di autenticazione degli atti pubblici<sup>30</sup>. A Douai, per esempio, 175 bandi di scabini, relativi a materie economiche abbastanza specialistiche, sono stati registrati ‘intorno al 1250’. Nello stesso periodo rimaneva in vigore il chirografo per atti di carattere privato<sup>31</sup>. Solo quando le autorità decidevano in merito a enti sottoposti, come le istituzioni caritatevoli o le corporazioni di mestiere, bisognò assicurare ai destinatari una prova autentica dei loro diritti e doveri. Mentre nel XIII secolo il patriziato urbano giungeva ancora a controllare direttamente tutti i settori dell’economia, della giustizia e dell’amministrazione, le lotte sociali della fine del secolo causarono la proliferazione e la differenziazione della documentazione scritta. A partire dal 1302 l’emancipazione delle corporazioni di mestiere procurò a queste un potere di regolamentazione settoriale relativamente autonomo. Ne risultavano ispezioni professionali e giurisdizioni speciali di cui non è rimasta documentazione seriale e che quindi si conoscono male<sup>32</sup>.

Il sistema normativo delle città fiamminghe si è sviluppato gradualmente dalle iniziative delle associazioni di mercanti. Favorendo pratiche religiose e convivialità collettive, quelle tendevano a creare una solidarietà interna fra i membri ed esterna verso gli altri abitanti della città. Le *ghildes* o *hanses* si assumevano funzioni riguardanti la comunità cittadina intera, come la regolamentazione e la protezione del mercato, la costruzione di una *halle*, il contributo ad altre opere pubbliche, tra cui le mura. Le finanze della *ghilda* o *hanse* e quelle della città si separarono solo verso il 1300, allorché i comuni si fecero carico gradualmente, nel corso del XIII secolo, delle funzioni pubbliche. Dal punto di vista personale, la

<sup>28</sup> Ph Godding, *Les ordonnances des autorités urbaines au moyen âge Leur apport a la technique législative*, in *Peasants and Townsmen in Medieval Europe Studia in honorem Adriaan Verhulst*, a cura di J.-M. Duvosquel e E. Thoen, Gand, Ducaju, 1995, pp. 185-201, in particolare pp. 188-189, 194.

<sup>29</sup> Si veda per esempio la notevole collezione di 5505 chirografi della città di Ypres C. Wylfels, *Analyses de reconnaissances de dettes passées devant les échevins d’Ypres (1249-1291)*, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 1991.

<sup>30</sup> Godding, *Ordonnances*, cit., pp. 190-192.

<sup>31</sup> G. Espinas, *La vie urbaine de Douai au moyen âge*, III, Paris 1913, nn. 121-296, pp. 81-242.

<sup>32</sup> M. Boone, *Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384 - ca 1453 Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces*, Bruxelles, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 1990, pp. 132-141.

stragrande maggioranza degli scabini apparteneva all'associazione mercantile<sup>33</sup>.

I privilegi comitali hanno largamente confermato le istituzioni e i concetti originari creatisi nelle città. Le nozioni di comunità, di ordine pubblico, di bene pubblico, di edifici e spazi pubblici, di funzioni pubbliche: tutto ciò è stato inventato nelle città tra l'XI e il XIII secolo, a partire dai piccoli nuclei di associazioni di mercanti. Le organizzazioni private hanno trasferito le loro pratiche e le loro concezioni ai comuni, questi hanno trasferito, nel XVIII secolo, le loro idee di cittadinanza agli Stati. O meglio: si trattava di una reinvenzione, dopo la grande tradizione romana di pensiero pubblico. Questa ha reincontrato le nozioni sviluppatesi di nuovo nelle città grazie alla riscoperta del diritto romano e del suo uso negli ambienti monarchici, che si situa nell'Europa nord-occidentale a partire dal XIV secolo. Non solo le procedure legislative cittadine hanno spesso servito da modello allo Stato<sup>34</sup>. I concetti stessi di un diritto pubblico e di un governo che serve al bene pubblico si sono sviluppati pragmaticamente in quegli isolotti di pace che volevano essere i comuni.

<sup>33</sup> C. Wyffels, *Hanse, grands marchands et patriciens à Saint-Omer*, in "Société Académique des Antiquaires de la Morinie" XXXVIII [1960] pp 1-75, in particolare p 23. su una sessantina di scabini tra il 1251 e il 1305 sette non appartenevano alla *Hanse*; *De Vlaamse Hanze van Londen op het einde van de XIIIe eeuw*, in "Handelingen van het Genootschap "Société d'Emulation" te Brugge" XCVII (1960) pp 5-29

<sup>34</sup> A Rigaudière, *Gouverner la ville au moyen âge*, Paris, Anthropos, 1993, pp. 113-165; Godding, *Ordonnances*, cit., pp 185, 201